

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

15/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

239/20 Sostegno, amministrazione assegna numero di ore inferiore rispetto alla documentazione presentata. Sentenza

di Laura Biarella

Nelle ipotesi in cui sia stata accertata, da parte degli organi sanitari competenti, una situazione di handicap grave sull'alunno minore, l'Amministrazione scolastica non può determinare il numero delle ore di sostegno senza adeguata motivazione, specificamente relativa alle condizioni dello studente e alle sue concrete esigenze di ausilio.

I fatti

Il Tar Molise (Sezione I, Sentenza 21 febbraio 2020, n. 57) ha annullato il provvedimento col quale erano state assegnate 24 ore di sostegno ad una alunna minore di età, così accogliendo le doglianze dei genitori, secondo cui la quantità di ore di sostegno assegnate fosse insufficiente, e quindi illegittima rispetto a quelle dovute e garantite dalla legge per gli alunni diversamente abili. Più nel dettaglio, i genitori hanno dedotto che il provvedimento impugnato, nell'assegnare alla minore un numero di sole 24 ore di sostegno settimanali, non fosse idoneo a garantire all'alunna il pieno esercizio del suo diritto alla istruzione ed alla integrazione scolastica, trovandosi ella in una situazione di handicap grave ed avendo bisogno di assistenza continuativa durante tutto l'orario di frequenza.

La motivazione del provvedimento riferita alla "dotazione organica della scuola"

Il provvedimento era stato motivato (rectius, giustificato) attraverso il mero riferimento alla dotazione organica assegnata all'istituto, senza dar atto della valutazione in ordine alle reali esigenze della minore. Nel caso di specie, lo stato di handicap grave in cui versa la minore era stato accertato nelle forme previste dalla normativa di riferimento e risultava comprovato dalla documentazione versata in atti. Tale documentazione, secondo i giudici, rende palese che l'alunna, al fine di vedere garantita l'effettività del suo diritto all'istruzione e il pieno sviluppo delle sue potenzialità in ambito scolastico, necessita di un insegnante di sostegno per tutte le ore di frequenza scolastica. In tale contesto, la scelta dell'Amministrazione di assegnare alla studentessa un numero di ore di insegnamento specialistico inferiore all'intero orario scolastico integra una determinazione del tutto sganciata dai bisogni concreti della disabile, in quanto non rapportata né alle sue condizioni effettive di salute, né ad una oggettiva disamina delle misure da adottare al fine di soddisfare il suo diritto all'istruzione.

I principi giurisprudenziali

Nell'accogliere il ricorso, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato dai genitori della bambina, il Tar ha ricapitolato alcuni importanti principi che presiedono la materia:

Laddove sia stata accertata, da parte degli organi sanitari competenti, una situazione di handicap grave in capo all'alunno minore, l'Amministrazione scolastica non può determinare il numero delle ore di sostegno senza adeguata motivazione, specificamente relativa alle condizioni del minore stesso e delle sue concrete necessità di ausilio (T.a.r Salerno, Sez. I, 11 ottobre 2011, n. 1640 e T.a.r Molise, 26 luglio 2011, n. 452).

L'Amministrazione non può scegliere se e in che misura assegnare un insegnante di sostegno sulla base dell'astratta disponibilità di insegnanti e di contingenze economico – finanziarie ma deve fornire tale servizio in dipendenza delle concrete condizioni del disabile e di quanto è necessario per

garantire la soddisfazione del suo diritto fondamentale all'istruzione, anche tramite l'assunzione di insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2231).

La natura fondamentale del diritto all'istruzione fa sì che, in relazione alle condizioni cliniche del disabile, ci si debba orientare "verso la più ampia ipotesi possibile di sostegno" (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2231).

Attribuire un insegnante di sostegno per un numero di ore inadeguato significa sia precludere al disabile la possibilità di ottenere un'adeguata istruzione, sia serbare una condotta confliggente col diritto fondamentale all'istruzione (T.a.r Milano, Sez. III, 23 giugno 2011, n. 1694).

<https://www.orizzontescuola.it/sostegno-amministrazione-assegna-numero-di-ore-inferiore-rispetto-alla-documentazione-presentata-sentenza/>